

EDITORIA

Credito d'imposta per i servizi digitali: domande fino al 20 novembre

di Cinzia De Stefanis

Dpcm 4 agosto 2020

Risoluzione Agenzia Entrate n. 81/E del 23 dicembre 2020

• Inquadramento

Fino al 20 novembre 2022 le imprese editrici di quotidiani e periodici possono presentare domanda per accedere al credito d'imposta per servizi digitali (articolo 190 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 c.d. "Decreto Rilancio").

Sintesi					
IMPRESE BENEFICIARIE	₽	 Sono beneficiarie del tax credit editoria digitale: le imprese editrici di quotidiani e periodici con sede legale in uno Stato UE o nello Spazio economico europeo; che hanno residenza fiscale o una stabile organizzazione in Italia cui sia riconducibile l'attività commerciale agevolata con codici ATECO 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici); iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (ROC); che hanno almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato. 			



PRESENTAZIONE ISTANZA	⇔	 Per l'anno 2022 le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare la relativa domanda al Dipartimento per l'informazione e l'editore fino al 21 novembre dell'anno cui si riferisce il credito d'imposta. Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it.
CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA	Û	 Il credito di imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta, nell'anno precedente a quello cui si riferisce il credito d'imposta, per i seguenti servizi digitali: acquisizione dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale; information technology di gestione della connettività. Qualora il totale dei crediti d'imposta richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procede al riparto proporzionale tra tutti i soggetti aventi diritto. Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse, nonché con i contributi diretti di cui al Dlgs 15 maggio 2017, n. 70.
RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA	⇔	L'elenco dei soggetti cui è riconosciuto il credito d'imposta, con il relativo importo a ciascuno spettante, è approvato con decreto del Capo





		del Dipartimento entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il credito d'imposta.
UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA	th control of the con	 Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito d'imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di concessione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno di concessione del credito.
COMPATIBILITA' CON ALTRI INCENTIVI	₽	 L'articolo 2, comma 2, del Dpcm 4 agosto 2020 dispone che il credito d'imposta per i servizi digitali è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse.
REGISTRO DEGLI OPERATORI DELLA COMUNICAZIONE	₽	 Uno dei requisiti di ammissione alla misura agevolativa è l'iscrizione della testata edita in formato digitale al Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito presso l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione.





- Essendo la testata iscritta soltanto come testata "a stampa", è necessario che l'impresa editrice provveda ad integrare quanto indicato in precedenza al Registro, comunicando anche l'edizione della testata in formato "elettronico" mediante l'apposito modello (n. 9), presente nella sezione dedicata agli "Adempimenti ROC" del sito dell'AgCom. Pertanto, per ulteriori informazioni e chiarimenti, si suggerisce di rivolgersi direttamente all'Autorità.
- Una volta effettuato l'aggiornamento al Registro, l'impresa potrà richiedere il riconoscimento del credito d'imposta per i servizi digitali per la propria testata, edita anche in formato digitale.

Ricorda! L'iscrizione della testata "in formato elettronico" al Registro degli Operatori Comunicazione, istituito presso l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, richiesta come requisito per l'ammissione delle imprese editrici al credito d'imposta per i servizi digitali, deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza e non alla data cui si riferiscono le spese per le quali l'agevolazione è richiesta.

Cinzia De Stefanis Giovedì 27 ottobre 2022

